



Città di Foggia

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 79 del 28/09/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID 19 - OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE PROTETTIVE NEI PRESSI DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando in maniera preoccupante la Città di Foggia;

VISTA la propria ordinanza Sindacale n. 75 del 24/09/2020 con la quale si fa obbligo di utilizzo di mascherina protettiva, anche all'aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino;

ATTESA la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

RILEVATO che la riapertura di asili nido, scuole dell'infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pur se con ingressi scaglionati in ragione dell'afflusso di persone, potrebbe produrre rilevanti fenomeni di assembramento, difficilmente controllabili;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque ad indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina in prossimità degli asili nido, scuole dell'infanzia e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro duecento metri da ciascun accesso, ed all'interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;

RITENUTO ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 16/08/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564), e successive disposizioni governative in materia:

Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) **fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina** in prossimità degli asili nido, scuole dell'infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro duecento metri da ciascun accesso, ed all'interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

L'obbligo entra in vigore da martedì 29 settembre 2020 fino a nuova disposizione.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Regione Puglia;
 - Provincia di Foggia;
 - Ufficio Scolastico Regionale;
 - Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO
Franco Landella